Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA (ROC)

(del 9 giugno 2009)

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 9 giugno 2009
Pubblicato dal 12 giugno al 13 luglio 2009
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 19 agosto 2009
Regolamento aggiornato al 4 settembre 2023

Il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra

- vista la Legge organica comunale (del 10 marzo 1987) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione (del 30 giugno 1987) e le successive modifiche;
- richiamato in particolare l'articolo 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- visto il Messaggio municipale no. 18 del 24 marzo 2009;

DECRETA:

Preambolo

Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli articoli 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Cugnasco-Gerra si impegna a:

- operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future;
- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica;
- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturale.

Titolo I Campo di applicazione

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento integra e completa la Legge organica comunale (di seguito LOC) e il Regolamento di applicazione (in seguito RALOC).

Titolo II Il Comune

Art. 2 Nome del Comune, Frazioni e circoscrizione territoriale [1]

1) Il nome del Comune è CUGNASCO-GERRA.
2) Il Comune di CUGNASCO-GERRA comprende le seguenti due frazioni:

   La Monda e Moncucco
3) I limiti territoriali comunali sono indicati nell'allegato 1.

[1] articolo modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 3 Stemma e sigillo [2]

1) Lo stemma comunale si compone di due grappoli d'uva che rappresentano i due Comuni aggregati (in alto in blu Gerra Verzasca, in basso in giallo Cugnasco). Un acino blu e uno giallo sono scambiati di posizione, a simboleggiare la fusione dei due territori e delle due realtà. Lo sfondo, verde, rappresenta il territorio.

2) Nelle diverse versioni, lo stemma e la bandiera hanno le seguenti rappresentazioni grafiche:

stemma a colori

bandiera

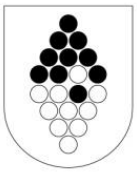

stemma bianco/nero

stemma scala di grigi

3) Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 31 e porta il nome e lo stemma del Comune. Oltre al sigillo in metallo, hanno valore ufficiale anche i duplicati realizzati con materiale diverso. [3]

Art. 3a Stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca (art. 8 LPSt) [4]

1) Appartengono al Comune di Cugnasco-Gerra anche gli stemmi appartenenti agli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, entrati a far parte del Comune di Cugnasco-Gerra a seguito dell'aggregazione.

2) La rappresentazione grafica degli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca è la seguente:

Cugnasco

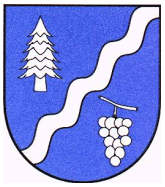

Gerra Verzasca

[2] articolo modificato con MM no. 48-2010, approvato il 14.06.2010
[3] articolo modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[4] articolo introdotto con MM no. 11-2017, approvato il 06.03.2017

Titolo III Organizzazione politica del Comune

Capitolo I Gli Organi del Comune

Art. 4 Organi

Gli organi del Comune sono:

a) l'Assemblea comunale;
b) il Consiglio comunale;
c) il Municipio.

Capitolo II L'Assemblea comunale

Art. 5 Composizione

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 6 Attribuzioni dell'Assemblea comunale

1) L'Assemblea comunale, per scrutinio popolare,
   a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
   b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale;
   c) può essere chiamata a pronunciarsi, in forma consultiva, su determinati oggetti che il Municipio, a suo giudizio, gli sottopone.
2) Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Art. 7 Composizione

Il Consiglio comunale si compone di 25 membri.

Art. 8 Attribuzioni del Consiglio comunale [5]

1) Il Consiglio comunale, in funzione dell'articolo 42 LOC, esercita le attribuzioni stabilite dall'articolo 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

[5] articolo modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

2) Oltre a tali attribuzioni, il Consiglio comunale è competente per:

   a) fissare, per Regolamento, la retribuzione e il rimborso spese del Sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del Comune e delle sue aziende, nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei municipali e dei dipendenti;

   b) nominare ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la Commissione della gestione e le altre Commissioni permanenti previste dal Regolamento;

   c) attribuire al Municipio le deleghe di competenza decisionale secondo i disposti dell'articolo 26 del ROC;

   d) fissare il termine entro il quale i crediti concessi in funzione delle attribuzioni di cui all'articolo 13 cpv. 1 lett. e) e g) LOC decadono se non sono utilizzati.

Art. 9 Ufficio presidenziale – Supplenza [6]

1) La prima volta nella seduta costitutiva, e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale così composto:

   a) un presidente;

   b) un primo vice presidente;

   c) un secondo vice presidente;

   d) due scrutatori.

2) L'Ufficio presidenziale nominato nell'ultimo anno precedente le elezioni comunali rimane in carica fino alla fine della legislatura.

3) Per le nomine dell'Ufficio presidenziale si tiene conto, di regola, della rappresentanza dei gruppi presenti nel Consiglio.

4) In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere più anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 10 Data delle sessioni ordinarie [7]

Abrogato

Art. 11 Sedute informative

1) Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta scritta presentata al Municipio dalla maggioranza dei membri del Consiglio comunale, può organizzare sedute informative rivolte al Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale. [8]

2) Le sedute informative, a giudizio del Municipio, possono essere aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

[6] marginale modificato e aggiunta nuovo cpv. 4 – MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

[7] articolo abrogato con MM no. 24-2023, approvato il 05.06.2023

[8] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 12 Luogo

Le sedute si tengono, di regola, nella Sala del Consiglio comunale.

Art. 13 Funzionamento delle sedute

1) Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.
2) Questa limitazione non si applica ai municipali, ai relatori e ai capigruppo.
3) Se il Presidente desidera prendere parte alla discussione deve abbandonare il seggio presidenziale fino all'esaurimento della trattanda. In questo caso la conduzione della seduta è affidata al Vicepresidente. [9]

Art. 14 Pubblicità

a. Principio

1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

b. Pubblico

2) Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
3) Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

c. Organi di informazione

4) Gli organi di informazione possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
5) Essi si comportano secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 lett. b) del presente Regolamento.
6) Riprese audiovisive della seduta devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso. Il diniego del consenso dovrà tuttavia essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.

Art. 15 Sistema di voto

1) Il Consiglio comunale vota per alzata di mano, anche per le domande di concessione dell'attinenza comunale e per le nomine di competenza. Per le nomine ai sensi dell'articolo 13 cpv. 1 lett. p) LOC sono applicabili gli articoli 31a, 60, 61 LOC e l'articolo 9a RALOC. [10]
2) Si fa luogo alla controprova se domandata o ritenuta necessaria dal Presidente per la chiarezza del voto.
3) Il Consiglio comunale delibera per appello nominale o a voto segreto, se sarà deciso a maggioranza dei votanti, prima di ogni votazione, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.

[9] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[10] cpv. modificato d'ufficio nell'ambito dell'approvazione delle modifiche apportate con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 16 Votazioni

a. Preliminari

1) Il Presidente mette in votazione nell'ordine le domande di non entrata in materia, di rinvio o di sospensione, che vanno decise a maggioranza semplice.

b. Eventuali

2) Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali.

3) L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

4) Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

5) Nelle votazioni eventuali si conteggiano solo i voti favorevoli.

6) La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi, va messa in votazione finale.

c. Finale

7) Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 17 Verbale [11]

1) Il verbale delle decisioni deve essere, seduta stante, redatto, letto, approvato, e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

2) Il riassunto della discussione con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione e approvato nella seduta successiva previa trasmissione ai Consiglieri comunali, di regola, unitamente ai messaggi municipali. Come ultimo termine per la trasmissione al Consiglio comunale, vale quello relativo ai rapporti commissionali.

Art. 18 Interrogazioni [12]

1) Ogni consigliere comunale può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti di interesse comunale.

2) Il Municipio deve rispondere, per scritto, di norma entro 30 giorni.

3) Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali, ed eventualmente le pubblica sul sito internet del Comune, qualora ravvisi nell'interrogazione un interesse generale.

Art. 19 Interpellanze [13]

Le interpellanze devono essere presentate in forma scritta.

[11] marginale modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[12] cpv. 1 e 3 modificati con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[13] marginale modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 20 Commissioni

a. Permanenti

1) Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti:
   a) Gestione;
   b) Petizioni;
   c) Opere pubbliche.

b. Composizione

2) Ogni Commissione è composta di 5 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio.

c. Ufficio presidenziale

3) Ogni Commissione nomina, nel suo seno, un presidente, un vicepresidente e un segretario.
4) Essi stanno in carica un anno. Le cariche vengono rinnovate o riconfermate prima dell'esame degli oggetti relativi alla prima sessione ordinaria.
5) Il segretario della Commissione è responsabile della tenuta del verbale delle riunioni e della conservazione degli atti. [14]

d. Convocazione

6) Le Commissioni sono convocate dal Presidente o dalla Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri. [15]

Art. 21 Attribuzione dei messaggi

Il Municipio designa la Commissione cui sottoporre per preavviso i messaggi e le proposte municipali.

Art. 21a Commissione della gestione [16]

La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 179 e 181 LOC e 31 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC).

Art. 22 Commissione delle petizioni [17]

Riservate le competenze attribuite alle altre Commissioni, la Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:

a) le dimissioni di consiglieri comunali sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti consortili o di altri enti di diritto pubblico o privato;
d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;

[14] cpv. stralciato e sostituito con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[15] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[16] articolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[17] articolo modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;

f) le istanze a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere;

g) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;

h) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre Commissioni.

Art. 23 Commissione delle opere pubbliche [18]

Riservate le competenze attribuite alle altre Commissioni, la Commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare, dal profilo tecnico e urbanistico, le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della Legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Art. 23a Obbligo di discrezione [19]

I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di Commissione.

Capitolo IV Il Municipio

Art. 24 Composizione

Il Municipio è composto di 7 membri.

Art. 25 Competenze generali

Il Municipio esercita le competenze generali previste dalla LOC e dalle leggi speciali.

Art. 26 Competenze delegate

a. Competenze finanziarie [20]

1) Al Municipio sono pure delegate le competenze di:

a) effettuare spese di investimento sino ad un importo massimo di Fr. 50'000.- per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;

b) decidere la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 50'000.- per oggetto, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;

c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione dei beni comunali fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto - comprese le spese notarili e di iscrizione a registro fondiario - di Fr. 50'000.-, un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;

[18] articolo modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

[19] articolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

[20] paragrafo modificato con MM no. 34-2009, approvato il 08.02.2010

d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere, riservate le procedure amministrative, fino a un importo di massimo Fr. 50'000.-, ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;

e) sottoscrivere convenzioni con altri Enti pubblici o con privati fino all'impegno massimo di Fr. 30'000.- per ogni convenzione e per una durata massima di due anni;

f) presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni (art. 147 cpv. 2 LEDP).

2) Il limite massimo globale annuo per spese a seguito di decisioni su delega ai sensi delle precedenti lettere a, b, c, d è di Fr. 150'000.-.

b. Delega ai servizi dell'Amministrazione

3) Il Municipio, tramite Ordinanza, è autorizzato a delegare al segretario comunale, al vice segretario, al tecnico e al personale dell'amministrazione competenze decisionali municipali legate al disbrigo di affari correnti, che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio, e facoltà di spese di gestione corrente.

4) Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega.

5) Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto o della decisione.

Art. 27 Competenze particolari

Oltre a quanto previsto dagli articoli 25 e 26, il Municipio:

a) promuove e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria tra gli abitanti;

b) incoraggia e sostiene i rapporti con i Comuni viciniori e gli altri Enti di diritto pubblico;

c) valuta, esamina e se del caso approfondisce eventuali tematiche legate a scenari di aggregazione;

d) pianifica le attività pubbliche, economiche e socioculturali del Comune.

Art. 28 Commissioni e delegazioni

1) Il Municipio nomina, nella seduta costitutiva le seguenti Commissioni e delegazioni previste da leggi speciali:

a) la Commissione scolastica (5 membri);

b) la Delegazione tributaria (5 membri).

2) Di tutte le Commissioni e delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di presidente.

3) Le delegazioni e le Commissioni di cui al presente articolo esercitano gli attributi e i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

4) Il Municipio nomina inoltre:

a) il delegato e il supplente per gli inventari in caso di decesso;

b) i delegati del Comune negli organi di enti di diritto pubblico o privato la cui nomina è di sua competenza;

c) il delegato comunale nell'Autorità regionale di protezione.

Art. 28a Dichiarazione di fedeltà [21]

I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 29 Altre Commissioni

1) Il Municipio, oltre a quelle previste dall'articolo precedente, può nominare altre Commissioni per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.
2) Di ogni Commissione dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di presidente.
3) Le Commissioni di cui al presente articolo hanno esclusivamente compiti consultivi.
4) Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio. [22]

Art. 30 Onorari, rimborso spese e indennità

a. Ai membri del Municipio

1) I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui: [23]
   a) il Sindaco: Fr. 12'000.-
   b) il vice Sindaco: Fr. 10'000.-
   c) i Municipali: Fr. 8'000.-
2) Ricevono pure un'indennità di Fr. 50.- per seduta alla quale presenziano.
3) Ai membri del Municipio viene riconosciuta un'indennità annua di Fr. 500.- per spese vive quali uso del computer privato, telefono, trasferte, posteggi, ecc.

b. Indennità per sedute delle Commissioni

4) I membri delle Commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle Commissioni del Consiglio comunale ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni seduta alla quale partecipano.

c. Indennità per presenza negli uffici elettorali

5) I membri degli uffici elettorali, esclusi i dipendenti del Comune, ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni turno al quale presenziano.

d. Diarie e indennità per missioni

6) Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
   a) per una giornata: Fr. 200.-
   b) per mezza giornata o superiore a due ore: Fr. 100.-
   c) per missioni inferiori a due ore: Fr. 50.-
   d) per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese sostenute e giustificate.

[21] articolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[22] cpv. introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[23] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

7) Abrogato [24]

8) Abrogato [25]

9) Gli importi definiti dal presente articolo sono da considerare al netto. [26]

e. Finanziamento dei gruppi politici [27]

10) Per ogni Municipale in carica è riconosciuta alla formazione politica con la quale è stato eletto un'indennità annua di Fr. 1'000.-. Per i Consiglieri comunali in carica, tale indennità annua ammonta a Fr. 100.-.

11) Per il calcolo dell'indennità fa stato la composizione politica degli organi comunali al 1° maggio di ogni anno.

Titolo IV Dipendenti comunali [28]

Art. 30a Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali sono disciplinati nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra.

Art. 30b Perito comunale

1) Il Municipio nomina un perito comunale che esegue le stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.

2) In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'articolo 104 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.

3) La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 30c Altri dipendenti

1) Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni assegnategli dalle leggi federali e cantonali.

2) Il funzionario che esercita le attività di supporto amministrativo al delegato del Comune in seno all'Autorità regionale di protezione sottoscrive, all'inizio di ogni Legislatura, una dichiarazione di confidenzialità e riservatezza sulle informazioni assunte in questo ambito.

[24] cpv. abrogato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[25] cpv. abrogato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[26] cpv. introdotto con MM no. 48-2018, approvato il 15.10.2018
[27] paragrafo (cpv. 10 e 11) introdotto con MM no. 6-2021, approvato il 21.12.2021
[28] titolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Titolo V Funzionamento amministrativo del Comune [29]

Capitolo I Gestione finanziaria e contabilità

Art. 31 Spese non preventivate

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo massimo di Fr. 30'000.-.

Art. 32 Lavori e forniture

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio al Comune devono essere aggiudicate secondo le procedure e gli importi stabiliti dalla Legge sulle commesse pubbliche.

Art. 32a Servizi autofinanziati [30]

1) In applicazione degli articoli 160 della Legge organica comunale (LOC) e 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), il Servizio Eliminazione delle acque di scarico deve finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso.
2) Sono per il resto applicabili i disposti dell'articolo 13 RGFCC.

Art. 33 Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale, il vice segretario e il personale di Cancelleria sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi.

Art. 34 Diritto di firma

Il segretario e il vice segretario comunale hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il vice Sindaco per le operazioni relative ai conti postali e bancari.

Capitolo II Archivi di dati [31]

Art. 34a Gestione, accesso e organizzazione

1) Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

[29] titolo rinumerato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[30] articolo introdotto con MM no. 6-2021, approvato il 21.12.2021
[31] capitolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

2) L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte di membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

3) Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 34b Tenuta degli archivi di dati

1) Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

2) Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Titolo VI I beni comunali [32]

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 34c Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

a) beni patrimoniali;

b) beni amministrativi;

c) beni di uso comune.

Art. 34d Definizioni

1) Per beni patrimoniali si intendono tutti i beni che appartengono al Comune senza essere incorporati nei beni demaniali, quali ad esempio il denaro, le carte valori, i terreni rustici o urbani, gli stabili locativi, ecc. e che sono sottoposti al diritto privato.

2) Per beni amministrativi si intendono quei beni accessibili anche agli amministrati e la cui utilizzazione è subordinata all'intervento degli organi comunali, quali ad esempio edifici amministrativi e scolastici, infrastrutture sportive, cimiteri, installazioni, impianti, veicoli, ecc.

3) Per beni d'uso comune si intendono quei beni direttamente accessibili agli amministrati senza intervento degli organi comunali, quali ad esempio le strade, le piazze, i sentieri comunali, le strade e i sentieri privati aperti al pubblico transito.

Art. 34e Competenze

1) La costituzione e la soppressione di beni amministrativi è decisa dal Consiglio comunale.

2) L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio.

[32] titolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 34f Alienabilità

1) I beni amministrativi e di uso comune sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.
2) I beni patrimoniali possono essere alienati purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Capitolo II Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 34g Uso comune

1) I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva in conformità alla loro destinazione, di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
2) Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione.

Art. 34h Uso accresciuto e particolare

1) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
2) Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).
3) Valgono inoltre le norme del Regolamento sui beni amministrativi del Comune di Cugnasco-Gerra.

Titolo VII Ordine pubblico [33]

Art. 35 Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 36 Quiete notturna

1) Dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00 va rispettata la quiete notturna.
2) In particolare, entro questi orari, sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, all'aperto, o all'interno di abitazioni con finestre e porte aperte: i canti ed i suoni; il funzionamento di apparecchi radiofonici, televisivi o simili o di altoparlanti; il gioco delle bocce o altri giochi rumorosi suscettibili di turbare la quiete notturna. [34]

[33] titolo rinumerato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[34] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 37 Lavori festivi

1) Salvo casi speciali, da autorizzarsi in via eccezionale dal Municipio, o per la fienagione, la vendemmia o il raccolto di altri frutti o ortaggi, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti (ad eccezione del lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il lunedì di Pentecoste e Santo Stefano).

2) Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 38 Attività ed apparecchiature mobili e rumorose

1) Nelle zone edificabili a destinazione residenziale (zone edificabili e nuclei) e nella zona artigianale di Riazzino, le attività e l'utilizzazione di apparecchiature mobili rumorose che possono causare immissioni foniche moleste, sono vietate dalle ore 19:00 alle 07:00 e nei giorni festivi.

2) Gli orari di cui al cpv. 1 si applicano pure fuori dalla zona edificabile lungo una fascia di ml 100 dal limite della zona edificabile.

3) Per il rimanente territorio fuori zona edificabile le limitazioni di cui al cpv. 1 si applicano dalle ore 21:30 alle 07:00 e nei giorni festivi.

4) Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, deciso dai competenti servizi del Cantone, in deroga agli orari indicati ai cpv. 1 e 3 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto può essere anticipato a decorrere dalle ore 06:00. [35]

5) Sull'intero territorio i lavori edili rumorosi sono vietati il sabato e nei giorni festivi.

6) I giorni festivi sono indicati all'articolo 37 del presente Regolamento.

7) Il Municipio, se necessario, disciplinerà mediante Ordinanza municipale i dettagli di applicazione di questo articolo, adottando, se del caso, provvedimenti più restrittivi. [36]

Art. 39 Esercizi pubblici

1) Gli esercizi pubblici sono sottoposti alla legislazione cantonale vigente in materia.

2) Il Municipio applica le disposizioni di sua competenza stabilite dalla Legge sugli esercizi pubblici e dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF del 17.5.2005), disciplinandole mediante Ordinanza.

3) Gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica.

4) Dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 40 Permessi speciali

1) La concessione di un permesso speciale è regolata dagli articoli 30 e 31 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), e dagli articoli 84 e 85 del relativo Regolamento di applicazione (RLear). [37]

2) Concedendo il permesso il Municipio pone tutte le necessarie condizioni atte a garantire l'ordine pubblico.

[35] cpv. introdotto con MM no. 51-2010, approvato il 13.12.2010
[36] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[37] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

3) La concessione dell'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa variante da un minimo di Fr. 100.- ad un massimo di Fr. 500.-.

4) Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti e le società sportive, di beneficienza e ricreative con sede nel Comune.

Titolo VIII Polizia locale [38]

Capitolo I Circolazione e sentieri comunali

Art. 41 Disposizioni in caso di nevicate [39]

1) In caso di nevicate o in caso di minaccia di precipitazioni nevose, i veicoli non dovranno sostare, in particolare, lungo le strade, i marciapiedi e le piazze.

2) Gli autoveicoli che ivi si trovassero potranno venir allontanati a spese e rischio dei proprietari.

3) Il Comune non risponde di alcun danno causato con l'esecuzione della calla neve agli autoveicoli che non ottemperano alle citate disposizioni.

4) Lo sgombero della neve e di eventuali accumuli provocati dal passaggio dei mezzi comunali davanti agli accessi delle proprietà private dovrà essere eseguito a cura dei proprietari.

5) La neve deve di regola essere ammucchiata ordinatamente sull'area privata, evitando di ostacolare il transito pedonale e veicolare.

6) I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade, i sentieri e le piazze pubbliche di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastre di ghiaccio.

7) Le cinte e i cancelli immediatamente confinanti con il sedime stradale dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero.

8) È fatto divieto di provocare qualsiasi fuoriuscita di acqua sulle strade, sui sentieri e sulle piazze comunali quando non si possa ragionevolmente escludere un pericolo di gelo.

Art. 42 Sentieri

1) Sono sentieri pubblici quelli di proprietà del Comune.

2) Sono sentieri aperti al pubblico tutti quelli che, indipendentemente dal rapporto di proprietà, possono essere usati da una cerchia indeterminata di persone e sono gravati ad un onere di passo pubblico.

Art. 43 Manutenzione di siepi e muri di cinta lungo i sentieri

1) I proprietari di terreni che costeggiano sentieri pubblici o aperti al pubblico sono tenuti a provvedere alla manutenzione dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure ad eseguire il taglio dei rami sporgenti.

[38] titolo rinumerato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

[39] modifica al cpv. 1 e introduzione dei cpv. 4, 5, 6, 7 e 8 con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

2) Le opere di cinta lungo i sentieri devono ossequiare le norme della Legge edilizia e del Piano regolatore.

3) Sono vietate le cinte eseguite con materiali che possono facilmente ferire, come i fili spinati e i ferri acuminati.

4) Nessuna siepe viva può essere piantata o mantenuta se non alla distanza di cm 50 dal confine tra la proprietà privata ed il sentiero. L'altezza massima è di ml 1.50 misurata dal terreno più alto. Almeno una volta all'anno le siepi vive vanno tagliate e rimondate in modo che le norme di distanza e di altezza precedentemente indicate siano sempre soddisfatte. Se ciò non viene eseguito, può farlo il Comune previo avviso scritto, a carico del proprietario del fondo.

Art. 44 Piantagioni lungo i sentieri

1) Le piantagioni eseguite lungo i sentieri comunali non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti.

2) Alla stessa stregua, le piantagioni eseguite sulla proprietà privata non devono procurare immissioni eccessive a carico dei sentieri, od essere di intralcio o di pericolo per il libero passaggio pedonale.

3) I proprietari devono provvedere alla manutenzione, in modo che le condizioni suindicate siano sempre rispettate. Se ciò non viene eseguito, può farlo direttamente il Comune dopo un avviso scritto indicante un congruo termine per l'esecuzione, e ponendo le spese a carico del proprietario.

Art. 45 Stillicidio

1) Lo stillicidio dei tetti sull'area pubblica è vietato.

2) I tetti vanno muniti di gronde e pluviali i quali hanno scarico secondo il piano generale delle canalizzazioni (PGC) o il piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

Capitolo II Polizia rurale e manutenzione dei fondi [40]

Art. 46 Vago pascolo

1) È vietato lasciar pascolare e transitare ogni genere d'animali sull'altrui proprietà.

2) È proibito in ogni tempo il vago pascolo sul territorio del Piano così come definito all'allegato 1. [41]

3) Il Municipio, mediante Ordinanza, fissa le zone e i periodi durante i quali il vago pascolo è ammesso.

[40] marginale modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

[41] cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 46a Manutenzione dei fondi [42]

1) I proprietari dei fondi sono tenuti alla regolare manutenzione dei loro fondi. Il Municipio, mediante Ordinanza, può disciplinarne ulteriori dettagli.
2) I proprietari di stabili sono tenuti ad eseguire la regolare manutenzione delle loro proprietà per salvaguardarne l'aspetto decoroso ed eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni pericolanti o da altre opere.
3) In caso di inadempienza e di manifesto pericolo il Municipio può ordinare le necessarie misure provvedendo alla loro esecuzione a spese del proprietario.

Art. 46a Lotta alla zanzara tigre [43]

Allo scopo di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagnante o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri, oltre agli abbeveratoi per animali.

Titolo IX Disposizioni finali [44]

Art. 47 Regolamenti particolari e diritto suppletorio [45]

1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.
2) Il Comune disciplina, mediante regolamenti particolari, ulteriori materie che rientrano nelle sue competenze, segnatamente:
   a) le indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati;
   b) l'uso dei beni amministrativi;
   c) Abrogato
   d) le tasse in materia di polizia locale;
   e) il Regolamento sulla videosorveglianza;
   f) il Regolamento in materia di servizi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, le tasse di refezione e dei trasporti scolastici;
   g) il Regolamento sulle strade;
   h) il Regolamento delle zone di protezione delle sorgenti;
   i) il Regolamento delle canalizzazioni;
   j) Il Regolamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
   k) il Regolamento dei cimiteri;
   l) il Piano regolatore.

[42] articolo introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[43] articolo introdotto d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con decisione del 23 giugno 2021
[44] titolo rinumerato e marginale modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
[45] articolo modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 48 Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

2) L'articolo 30 §1 cpv. 1 e 3 del presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° maggio 2008. Gli altri capoversi dell'articolo 30 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

3) La modifica dell'articolo 30 cpv. 1 adottata con Messaggio municipale no. 93-2021 entra in vigore con l'assunzione della carica dei membri del Municipio per la Legislatura 2021-2024. [46]

[46] cpv. introdotto con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021
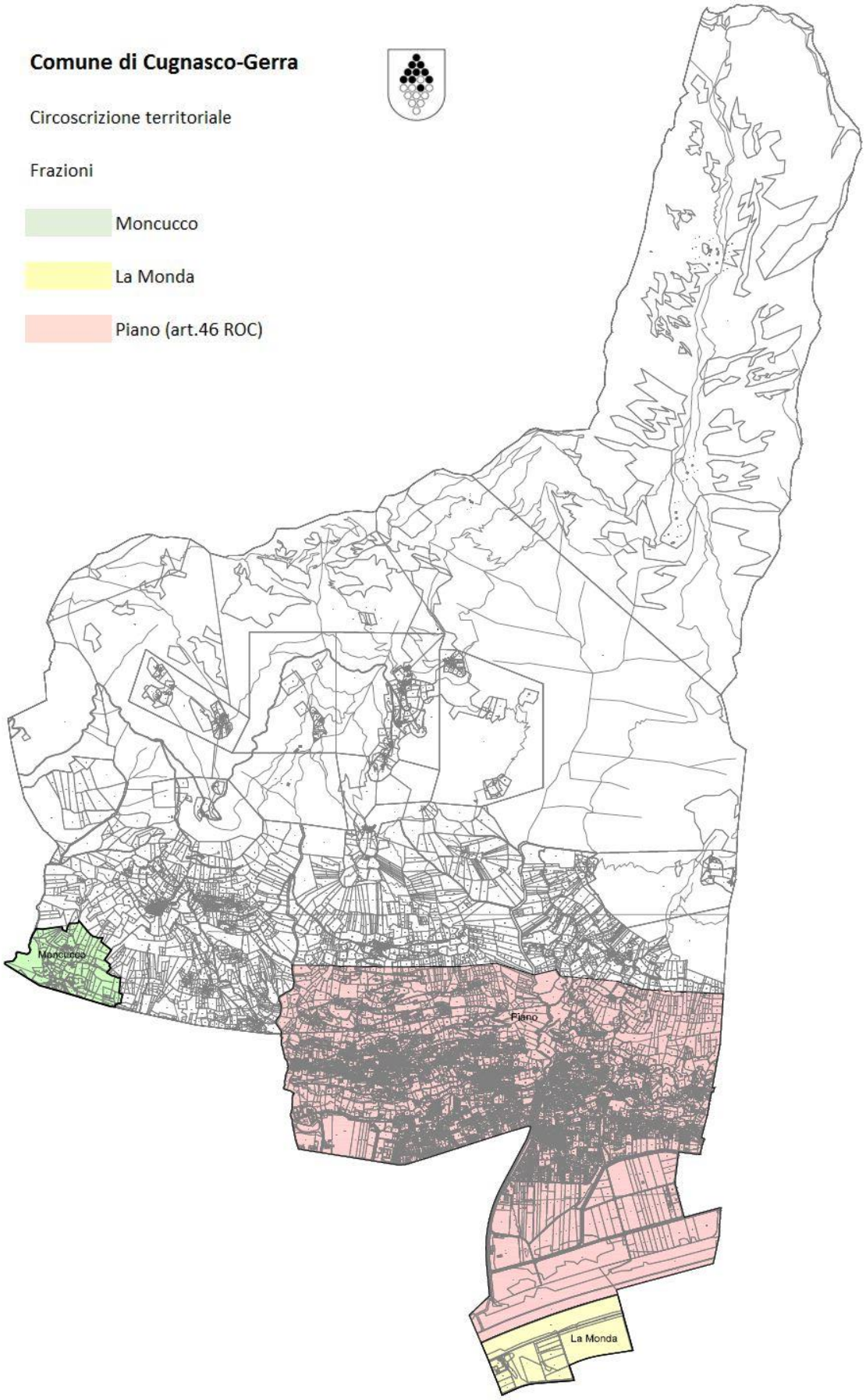
Allegato 1 Circoscrizione territoriale